



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 226 del 18 marzo 2022

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;">Istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA D.M. 243 del 07.09.2016, relativo al progetto <i>“Concessione di coltivazione Sant'Alberto. Progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir sito in San Pietro in Casale (BO)”</i>.</p> <p style="text-align: center;"><i>ID_VIP: 7503</i></p>
Proponente:	Società Apennine Energy S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati da ultimo con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Il d. lgs. n. 152/2006 ed in particolare gli artt. 23 - 25, Titolo III, Parte seconda che regolano la procedura di valutazione ambientale intesa ai sensi dell’art. 5, recante ‘definizioni’, comma 1, lettera b come *“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del Proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto”*; la procedura si conclude ai sensi dell’art. 5, recante ‘definizioni’, comma 1, lettera o come *“il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere”*.
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.
- Le Linee Guida *“Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)”*.

- Le Linee Guida della Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”.
- Le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019 e la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 con relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares (2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.
- Le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (d. lgs.152/2006 e s.m.i., D. Lgs.163/2006), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali 2014.
- La Delibera n.54/2019 del 09/05/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente concernente “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”.
- Le Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09.07.2019 per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del d.lgs. n.152/06, integrative dei contenuti minimi previsti dall’art. 22 e delle indicazioni dell’Allegato VII del d.lgs. n.152/06.

CONSIDERATO che:

ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

CONSIDERATO che:

Con istanza presentata con nota prot. 83/AE/2021/LS del 03.10.2021, acquisita al prot. 106097/MATTM del 04.10.2021, il Proponente chiedeva la proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA D.M. 243 del 07.09.2016, relativo al progetto “Concessione di coltivazione Sant’Alberto. Progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir sito in San Pietro in Casale (BO)”.

La Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE (d’ora in poi Direzione) con nota prot. 119037/MATTM del 03.11.2021, ha comunicato alla Società Apennine Energy S.p.A. (d’ora in poi Proponente), al Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – sezione V, alla Regione Emilia Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, al Dipartimento per l’Energia e il Clima, D.G per l’approvvigionamento Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties del MiTE, al Dipartimento per l’Energia e il Clima - D.G. per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale del MiTE e alla CTVA (d’ora in poi Commissione) la procedibilità dell’istanza e contestualmente la trasmissione della documentazione allegata alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS per le valutazioni di competenza;

con nota prot. 5893/CTVA del 07.12.2021, acquisita al prot. 136966/MATTM del 07.12.2021, la Commissione, effettuata una valutazione più approfondita della documentazione tecnica allegata all’istanza, ha rappresentato alla Direzione che “l’istanza di proroga si riferisce a un progetto modificato (denominato

Northsun 2018) rispetto al progetto (denominato Povalley 2016) per il quale era stato emesso il provvedimento di compatibilità ambientale di cui al D.M. 243 del 07.09.2016” e ha sottolineato che “il Proponente specifica in sede di istanza che il Progetto esecutivo Northsun 2018 è stato trasmesso alla Divisione competente dell’ex MISE (oggi DGSSEG del MITE) mentre non risulta a questa Commissione che il suddetto progetto sia stata trasmesso dal Proponente alla Direzione per la verifica, anche in ambito di valutazione preliminare, delle modifiche apportate”;

alla luce di quanto rappresentato dalla Commissione, premesso che la proroga consiste in un procedimento teso a confermare valutazioni tecniche già effettuate su un determinato progetto, il Proponente può chiedere una proroga solo ed esclusivamente per lo stesso progetto già valutato nel 2016 ed oggetto del D.M. 243 del 07.09.2016 (progetto Po Valley 2016) e non già per un progetto diverso da questo;

stante il rilievo di cui sopra, è stato comunicato al Proponente che, a meno di integrazioni documentali tese a rettificare l’istanza in argomento da presentare improrogabilmente entro trenta giorni dalla data della presente, si sarebbe proceduto all’archiviazione della stessa;

con nota prot. 06/AE/2022/LS/ del 21.01.2022, acquisita al prot. 7072/MITE del 21.01.2022 il Proponente ha quindi fornito riscontro alla nota della Direzione prot. 144985/MATTM del 23.12.2021 ai fini di rettificare l’istanza di proroga presentata con nota prot. 83/AE/2021/LS del 03.10.2021, acquisita al prot. 106097/MATTM del 04.10.2021;

con la sopra citata nota del 21.01.2022, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa, consistente della “Nuova Relazione Tecnica Ambientale” del 20/01/2022” che sostituisce la “Relazione Tecnica Ambientale” del 01/10/2021, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del valore delle opere;

al Ministero della Cultura è stato chiesto di confermare o non confermare il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta, ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all’art. 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Tale Ministero con nota prot. 42900 del 21.12.2021, acquisita agli atti con prot. 144188/MATTM del 22.12.2021, ha infatti espresso parere tecnico istruttorio favorevole relativamente alla documentazione allegata all’istanza presentata con nota 83/AE/2021/LS del 03.10.2021, acquisita al prot. 106097/MATTM del 04.10.2021, relativa però a progetto diverso da quello da prendere in considerazione, ed infatti successivamente rettificato.

La documentazione integrativa fornita dal Proponente è pubblicata sul sito web del MiTe all’indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1511/11901>.

CONSIDERATO che il Proponente ha depositato la seguente documentazione:

- Nuova Relazione Tecnica Ambientale. Integrazioni all’istanza di proroga del decreto di compatibilità ambientale del Ministero della Transizione Ecologica /ex Min. Ambiente e per la Tutela del territorio e del mare) n. 243 del 07/09/2016.

TENUTO CONTO che:

- o L’esigenza della richiesta di proroga della scadenza del Decreto di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del d.lgs 152/06, per ulteriori **42** mesi viene riferita come scaturente dal fatto che, a seguito della fusione mediante incorporazione della Northsun Italia S.p.A in Apennine Energy S.p.A., e nelle more del trasferimento di quote reso effettivo dal DM 05/02/2021, tutti i procedimenti finalizzati alla realizzazione delle opere necessari alla messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1dir sono stati sospesi. In particolare, Apennine, non essendo titolare della concessione, non avrebbe potuto rispondere alle richieste di chiarimenti inoltrate dalla Regione Emilia-Romagna in merito al progetto esecutivo, nè tantomeno richiedere la convocazione della conferenza dei servizi ad UNMIG per poter presentare a tutti gli enti interessati le migliorie apportate al progetto.

- La richiesta temporale si basa sulla stima dei tempi necessari per il completamento consequenziale delle seguenti attività:
 - perfezionamento dell'iter autorizzativo con UNMIG e Regione Emilia-Romagna;
 - ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione del punto di consegna SNAM;
 - completamento del programma di monitoraggio ambientale, come da prescrizioni del Decreto VIA;
 - esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di Santa Maddalena e allacciamento del medesimo al punto di Consegna SNAM.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel parere CTVA 1985 del 12/02/2016 si rileva quanto segue:

- l'area di interesse ricade nel dominio strutturale della "Dorsale Ferrarese-Romagnola" costituita da un sistema di pieghe sviluppate secondo una struttura ad arco delimitata esternamente da faglie inverse e *overthrust* i quali separano le pieghe dalla monoclinale pedealpina;
- la struttura del giacimento di San Pietro in Casale/Santa Maddalena è costituita da una anticlinale chiusa a nord da un faglia inversa (rampa di thrust frontale) e orientata in direzione WNW-ENE e a sud da un back thrust, mentre ad est e ovest la trappola è chiusa da faglie minori perpendicolari alla faglia principale mentre alte faglie minori suddividono la struttura in sei blocchi idraulicamente indipendenti per una estensione di circa 40 km², tra cui vi è il Blocco 5 del progetto in oggetto;
- i livelli sabbiosi oggetto di interesse appartengono ai complessi PL1 (Pliocene inferiore) e PL2 (Pliocene medio-superiore), localizzati rispettivamente nella parte alta della Formazione Porto Corsini e nella porzione inferiore della Formazione Porto Garibaldi;
- il giacimento in questione, localizzato ad una profondità compresa tra 875 e 900 m, ha come serbatoio principale una formazione sabbioso—argillosa, PL1-H, in una trappola strutturale della Formazione Porto Corsini con copertura assicurata da setti argillosi assimilabili alla Formazione della Argille del Santerno che regionalmente fanno da copertura ai livelli porosi, ove presenti;
- l'area in esame è interessata dalla presenza di sorgenti sismogenetiche composite, date dal fronte più meridionale della Dorsale Ferrarese, le ITCS051 (Carpi-Poggio Renatico) e ITCS012 (Malalbergo-Ravenna) e a sud dalle sorgenti del margine appenninico ITCS047 (Castelvetro di Modena-Castel San Pietro Terme) e ITCS001 (Castel San Pietro Terme-Meldola); la sorgente sismogenetica in cui si inserisce l'area in esame è la ITCS051 "Carpi-Poggio Renatico" a cui vengono attribuite una magnitudo massima di 5.9 (dati geologici) e una profondità compresa tra un minimo di 3 km e un massimo di 10 km; a tale struttura è stato associato il terremoto del 29 maggio 2012, con ipocentri a profondità fra 6.3 km e 10.2 km, tra Mirandola, Medolla, Finale Emilia e magnitudo massima 5.9;
- come si evince dalla mappa **aggiornata al 28 febbraio 2022** (Figura 1) come ricavata dal sito INGV del *Database of Individual Seismogenetic Sources* l'area (San Pietro in Casale) appare attualmente interessata anche dalla presenza della zona di subduzione ITSD002 nominata *Northern Apennines Arc* con profondità minima di 12 km e massima di 20 e associata a terremoti di magnitudo massima di 8.1 (<https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITSD002>), come indicato dalle note di accompagnamento del DISS 3.3.0 – 2021: *the new release introduces ITSD002, the interface between the Apennines chain*

in the upper plate and the Adriatic lithosphere in the lower plate in the eastern sector of central and northern Apennines;

- Il Comune di San Pietro in Casale è classificato sismico in zona 3 (Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.) di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1435 del 21 luglio 2003 e con la successiva n.1164 del 23 luglio 2018 a conferma della situazione. Come è stato possibile verificare dal sito di INGV dal 2015 al 28 febbraio 2022 in un areale circolare di 50 km dal Comune di San Pietro in Casale si sono verificati 172 terremoti con magnitudo max di circa 3.5; in un areale circolare di 30 km i terremoti sono risultati 78, con magnitudo massima di circa 3.1 (Figura 2). Dal 2010 i terremoti diventano 1308 tutti localizzati tra Ferrara, Finale Emilia e Mirandola.




Figura 1. Strutture sismogenetiche dell'area del progetto come rilevate al 28 febbraio 2021 dal sito <https://diss.ingv.it/diss330/dissmap.html> di INGV.




Figura 2. Visualizzazione terremoti dal 21/02/2015 al 28/02/2022 (<https://terremoti.ingv.it>)

- la compatibilità ambientale del succitato parere include **17** prescrizioni ambientali riguardanti il Piano di Monitoraggio, piezometria e assestimetria per il monitoraggio della falda e la compattazione dei sedimenti, piano di monitoraggio della subsidenza indotta e invio di report regolari agli enti preposti al controllo, realizzazione di una rete di monitoraggio microsismico come definito dalle linee guida MiSE-DGRME (2014) e seguendo quanto redatto da INGV, mitigazione e attenuazione degli impatti ambientali riguardo ad atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, anche ipogeo, flora e fauna (habitat) per quanto riguarda il sito SIC/ZPS IT 4050024 “*Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale Malalbergo e Baricella*”, monitoraggio chimico-fisico in continuo delle acque di falda, realizzazione del progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto, attenuazione del rumore, inquinamento luminoso, viabilità, fase di *decommissioning*;
- dal parere CTVA 2974 del 15/03/2019 le prescrizioni A.3a (relativa alla rete di monitoraggio microsismico), A.3b (trasmissione dati rete microsismica in tempo reale al centro di acquisizione con integrazione dei dati con la rete sismica nazionale e/o regionale), A.3c (valutazione delle variazioni giorno/notte dei livelli medi del rumore sismico ambientale mediante la stazione installata all'interno del pozzo Santa Maddalena 1dir, collegata in tempo reale con la sezione di Milano dell'INGV) sono risultate ottemperate.

VALUTATO che:

- Durante l'iter di cambio della titolarità da Northsun Italia ad Apennine Energy (iniziato nel 2018) sono proseguite le ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO previste nel decreto di VIA, con particolare riguardo ai monitoraggi a lungo termine per definire la condizione ante operam nel campo della microsismicità e delle variazioni verticali del suolo.
- Per quanto riguarda la RETE MICROSISMICA secondo il progetto inizialmente predisposto da INGV e poi preso in gestione per la realizzazione da GEAmb Srl, è stato effettuato un monitoraggio di lungo periodo per determinare il rumore sismico di fondo e ricalibrare il progetto. È stata quindi predisposta una stazione di rilevamento entro l'area di cantiere, le cui acquisizioni sono proseguite dal 2017 al 2018; i risultati preliminari sono già stati inviati a Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo, sono stati acquistati da Apennine, con un costo complessivo superiore ai 90.000 euro, 5 sensori Trillium Compact PH con le relative centraline di acquisizione Centaur CTR4 della Nanometrics, già verificati e pronti per essere installati. Nel corso del 2020 GEAmb Srl ha proposto una revisione delle postazioni di installazione per ridisegnare la geometria della rete e le verifiche di sito sono oggetto di un incarico a latere i cui risultati saranno condivisi da Apennine con la Regione Emilia-Romagna non appena disponibili. Alla fine di questa fase sarà possibile installare la rete.
- Per quanto riguarda le VARIAZIONI VERTICALI DEL SUOLO nel giugno 2018 è iniziato il monitoraggio tramite impianto di una stazione GNSS da parte della società NHAZCA Srl. Si è proceduto alla installazione di una stazione Topcon GNSS Monitoring MR2, autonoma con alimentazione a pannelli solari, che ha registrato costantemente le variazioni verticali con questo metodo ed è tuttora attiva. I rapporti annuali (ultimo di maggio 2021) sono stati inviati a Regione Emilia-Romagna. Il contratto sottoscritto da Apennine con NHAZCA Srl prevede tre step successivi: il primo riguarda l'avvio del monitoraggio GNSS, il secondo la creazione e analisi del database storico di immagini INSAR, con comparazione dei dati GNSS, il terzo la prosecuzione del monitoraggio satellitare durante la produzione. Al momento la Società è pronta ad avviare il secondo step, che era stato temporaneamente sospeso in attesa della definizione formale della titolarità in corso. Per l'installazione degli estensimetri in foro invece Apennine aveva già ottenuto un progetto di fattibilità ed una quotazione dalla società Pizzi Instruments di Firenze, mentre risulta in attesa di una riconferma della proposta economica dalle Società di perforazione contattate per la realizzazione dei piezometri

profondi. Si prevede che Apennine possa completare le assegnazioni nei prossimi mesi al fine di completare tale predisposizione strumentale.

TENUTO conto del parere del MIC – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V pervenuto con nota prot. MATTM 0144188 del 22/12/2021 qui di seguito sintetizzato:

- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena e Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. N. 28416 del 26/11/2021 riporta che per quanto di sua competenza, non essendo sopraggiunti motivi ostativi rispetto alla precedente autorizzazione, ritiene che possano essere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto presentato nell'ambito della procedura di VIA conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 243 del 07/09/2016 e che vi siano le condizioni per la proroga richiesta;
- a conclusione dell'istruttoria e visto il precedente parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente in cui si attesta che non sono intervenuti elementi di novità rispetto allo stato dei luoghi e alla situazione vincolistica già valutati in precedenza, come confermato dal parere del servizio II della Direzione generale prot. 42521 del 17/12/2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprime, per quanto di sua competenza parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta di proroga del parere di compatibilità ambientale rilasciato con D.M. n. 243 del 07/09/2016.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

il Proponente ha incaricato l'Ing. Celestino Diomede, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 2705 di redigere la relazione ambientale per aggiornare/confermare le valutazioni ambientali già analizzate nel SIA relativo al Progetto denominato "Concessione di coltivazione Sant'Alberto. Progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir sito in San Pietro in Casale (BO)", valutato positivamente nel 2016 ed oggetto del Decreto Ministeriale n.0000243 del 07/09/2016 emesso dal Ministero della Transizione ecologica, Dipartimento DiTEI – DGCreSS (ex MATTM) e pubblicato in Gazzetta ufficiale Parte Seconda n.118 il 04/10/2016;

la relazione, redatta in seguito alla richiesta di integrazione da parte del Ministero della Transizione Ecologia, Dipartimento DiTEI – DGCreSS – Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale del 23/12/2021 (Prot 0144985), sostituisce l'allegato all'istanza di proroga della validità del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentato dal Proponente in data 03/10/2021;

nella relazione è descritta la storia dei passaggi autorizzativi e di proprietà come qui di seguito riportato:

- il progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo "Santa Maddalena 1dir" è stato autorizzato alla società Po Valley Operations Pty Ltd, in data 07/09/2016 con provvedimento di compatibilità ambientale n.0000243 del 07/09/2016 sulla base dei seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - parere n.1985 del 12/02/2016 e n.2023 del 11/03/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - nota prot.n. DG/BEAP/29353/2015 del 27/11/2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
 - DGR n.891/2016 del 20/06/2016 della Regione Emilia-Romagna.

- In data 06/10/2016 è stato richiesto il trasferimento della quota del 67.5% della titolarità da Po Valley Operations Pty Ltd a Northsun Italia S.p.A., a sua volta già titolare della quota del 32.5%, così che con DM 12/10/2017, il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dello Sviluppo Economico) ha conferito concessione di coltivazione denominata Sant'Alberto a Northsun Italia S.p.A., avendo tenuto conto della suddetta istanza di trasferimento quote.
- Con nota prot.n. 149 del 24/07/2018 [ID_VIP:4242], la Northsun Italia S.p.A. ha avviato le opportune verifiche di ottemperanza previste dal decreto di VIA suddetto ed in data 18 aprile 2019 è stato emanato il relativo Decreto Direttoriale (DVA n.136).
- In data 20 dicembre 2018 la società Northsun Italia ha inviato alla Divisione VIII - UNMIG Sezione dell'Italia Settentrionale, istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir, fornendo copia del progetto e di tutti gli elaborati necessari alla valutazione dello stesso. Il progetto presentato in questa sede prevede l'utilizzo di un impianto di trattamento della medesima tipologia del precedente impianto (Po Valley 2016).
- Successivamente, la Società Northsun Italia S.p.A. è stata incorporata nella Società Apennine Energy S.p.A. con atto del 12/09/2019, pertanto in data 29/09/2019 è stata inviata al MITE – Div. VII (ex MISE) opportuna istanza di trasferimento quote dei titoli minerari precedentemente intestati a Northsun. Il trasferimento è stato perfezionato con D.M. 05/02/2021.
- Pertanto, alla data odierna, la società Apennine Energy S.p.A. risulta l'unico titolare con quota del 100% della Concessione di Coltivazione denominata Sant'Alberto.

CONSIDERATO e VALUTATO che per quanto riguarda il PIANO PROGRAMMATICO:

- Il PIANO TERRITORIALE REGIONALE approvato con Delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 e menzionato in sede di VIA è tutt'ora vigente. Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale attualmente è in fase di adeguamento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Considerato che quello approvato nel 1993 è ancora vigente ne consegue che resta valido quanto richiamato nello Studio di Impatto Ambientale.
- Nello Studio di Impatto Ambientale è stata verificata la compatibilità del progetto con il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 marzo 2004. Il Piano è stato modificato a seguito di una serie di varianti, l'ultima delle quali posteriore alla data di consegna del SIA. Si tratta della Variante non sostanziale di aggiornamento al PTCP approvata con deliberazione del Consiglio n. 14 del 12 aprile 2017 ed entrata in vigore il 3 maggio 2017. Poiché la variante non coinvolge l'area di progetto, sono da ritenersi valide le considerazioni menzionate nello Studio di Impatto Ambientale.
- Il Progetto ricade nell'ambito di competenza del Piano per l'ASSETTO IDROGEOLOGICO dell'Autorità del Bacino del Fiume Reno. Il piano è entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U. Regione Emilia-Romagna il 14/05/2003. In merito a quanto già riscontrato nello Studio di Impatto Ambientale *“non sono presenti aree perimetrate che interessano il contesto in cui si inserisce il progetto. L'area di studio non è inserita in ambiti soggetti a dissesto idrogeologico e non si relaziona con fasce di tutela fluviale”*.

- Per quel che concerne invece il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (Direttiva 2007/60/CE recepita nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49), al momento della redazione del SIA non era ancora stato approvato ma erano disponibili le "Mappe" per la sua predisposizione. Il piano attuale è stato approvato dai Comitati Istituzionali Integrati il 3 marzo 2016 dopo un iter procedurale che si è concluso il 22 dicembre 2015. Il Piano ha una durata di sei anni ed è attualmente in corso l'iter procedurale, per la predisposizione di uno nuovo. Con Deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 2111 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)" adottata dal Comitato Istituzionale dell'autorità di Bacino del Reno con Deliberazione n. 3/1 del 7 novembre 2016. Tale variante alla Tavola MP7 "Mappa di Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni" riconferma che l'area del progetto si inserisce nello scenario di pericolosità "P3-Alluvioni frequenti".
- Per quanto riguarda il PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (P.T.A.) il Proponente non riporta variazioni rispetto allo strumento analizzato in sede di Studio di Impatto Ambientale.
- Per quanto riguarda il PIANO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (P.G.Q.A.) DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA il Proponente non riporta variazioni rispetto allo strumento analizzato in sede di Studio di Impatto Ambientale.
- Per quanto riguarda il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) DEL COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE non sono state riscontrate variazioni rispetto allo strumento analizzato in sede di Studio di Impatto Ambientale, seppur con Delibera del Consiglio Comunale del 12.07.2018 è stata approvata la nuova "Tavola dei Vincoli" in attuazione della L.R. 21.12.2017, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".
- Per quanto riguarda il REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DEL COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE nello Studio di Impatto Ambientale è stata verificata la compatibilità del progetto con il R.U.E del Comune di San Pietro in Casale adottato in prima istanza con Del. C.C. n. 108 del 09/12/2009 e successivamente integrato con l'elaborato di Valsat, adottato con delibera C.C. n.19 del 31.03.2010 ed approvato con delibera C.C n.04 del 03.02.2011. Il R.U.E. è stato nel tempo assoggettato alle seguenti varianti:
 - Variante n. 1/2011 approvata con D.C.C. n. 75 del 29.12.2011;
 - Variante n. 3/2012 approvata con D.C.C n. 62 del 28.11.2012;
 - Variante n. 4/2013 approvata con D.C.C n. 76 del 23.12.2013;
 - Variante n. 5/2013 approvata con D.C.C n. 08 del 10.03.2014;
 - Variante n. 6/2014 approvata con D.C.C n. 63 del 30/10/2014.

Anche successivamente alla redazione del SIA sono state deliberate ulteriori varianti al Regolamento quali:

- Variante n. 7/2016 approvata con D.C.C. n. 5 del 23.02.2016;
- Variante n. 8/2018 approvata con D.C.C. n. 26 del 10.04.2019;
- Variante n. 9/2018 approvata con D.C.C. n. 37 del 15.06.2021.

È riportato tuttavia che le varianti elencate non hanno prodotto effetti sui vincoli relativi all'area di progetto.

- Per quanto riguarda il PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) DEL COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE nello Studio di Impatto Ambientale è stata verificata la compatibilità del progetto con il P.O.C. del Comune di San Pietro in Casale adottato con Del. C.C. n. 27 del 30/04/2013 e approvato con delibera C.C. n.77 del 23.12.2013. Successivamente alla redazione del SIA, sono state deliberate alcune varianti al Piano che comunque non hanno evidenziato ulteriori vincoli rispetto a quelli riportati nel SIA.
- Per quanto riguarda le AREE PROTETTE, RETE NATURA 2000 E VINCOLI AMBIENTALI non sono state riscontrate variazioni rispetto a quanto analizzato in sede di Studio di Impatto Ambientale.
- Per quanto riguarda il SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI (D.LGS.42/2004 E SS.MM.II.) e di ALTRI VINCOLI STORICO CULTURALI non sono state riscontrate variazioni rispetto a quanto analizzato in sede di Studio di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO e VALUTATO che per quanto riguarda il PIANO AMBIENTALE:

- L'area di pertinenza della centrale "S. Alberto" è ubicata in aperta campagna, nel Comune di S. Pietro in Casale (BO), lungo la S.P. 4 Via Galliera Nord. L'area interessata dal progetto corrisponde al piazzale dell'esistente pozzo Santa Maddalena 1 dir; in Figura 3 è riportato in rosso il perimetro del piazzale e la relativa strada di accesso, mentre il cumulo derivante dallo scotico del terreno che funge da schermatura sul lato est è riportato in giallo ed è proposto un confronto tra le foto satellitari del 2013 e dell'aprile del 2021.
- Dall'analisi delle foto il Proponente deduce che il contesto dell'area risulta invariato in quanto:
 - nessuna opera prevista in progetto è stata finora realizzata;
 - le zone adiacenti l'area interessata dal progetto sono caratterizzate principalmente da seminativi, da bacini di irrigazione, da tessuto residenziale discontinuo e ambiti produttivi;
 - non è intercorsa alcuna variazione morfologica dell'area;
 - il paesaggio in area locale si conferma prettamente agricolo con prevalenza dei seminativi sugli alberi da frutto;
 - non vi sono recettori diversi da quelli analizzati nello SIA confermando quanto in precedenza riportato per Clima e Atmosfera, Uso del Suolo, Geomorfologia, Suolo e Sottosuolo, Subsidenza, Acque superficiali e Sotterranee, Flore e vegetazione, Fauna, Ecosistemi e Rete ecologica, Rumore, Agricoltura e attività agronomiche, Paesaggio e Patrimonio Storico Culturale, Sanità Pubblica.

Non si evincono tuttavia confronti con dati analitici ricavabili da banche dati di enti pubblici quali ARPAE e ISPRA rimanendo le considerazioni effettuate ad un livello puramente qualitativo. Si rileva che nel sito di ISPRA per le varie matrici ambientali sono riportati report annuali e triennali che permettono di effettuare utili confronti quantitativi anche al fine di individuare potenziali anomalie; i report coprono pienamente l'intervallo di riferimento di interesse del Proponente. L'invarianza della

posizione dei recettori non ha, infatti, nulla a che vedere con l'invarianza delle condizioni ambientali in cui si trovano le matrici naturali, quali acqua, aria, suoli, etc.



Figura 3. Piazzale di accesso all'area di progetto e confronto tra foto satellitari del 2003 e 2021.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- nell'area interessata dal progetto, secondo quanto riportato dal Proponente, non sono intervenute variazioni delle condizioni ambientali tali da modificare le analisi e le valutazioni già sottoposte a VIA e che pertanto è stata richiesta la proroga del provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 5 del dLgs. 152/2006.

RILEVATO e VALUTATO tuttavia che:

- dal punto di vista normativo la documentazione originaria è mancante di un vero e proprio progetto di *decommissioning*, argomento citato nella prescrizione ambientale n. 17 del D.M. n. 243 del 07/09/2016; ciò appare in contrasto con le disposizioni europee in materia di VIA come riformate dal D. lgs. 104/2017 che hanno inserito all'art. 22 del d.lgs. 152/06 al comma 3 lett. b la previsione che il SIA debba farsi carico anche della fase di dismissione; disposizioni che hanno portato il Ministero dell'Ambiente, oggi MITE, all'emanazione del DM 39/2019, che ha imposto una rivisitazione delle procedure di VIA relative alla prospezione ed estrazione di idrocarburi finalizzata alla verifica dell'assolvimento dell'estensione della valutazione agli impatti del *decommissioning*; in particolare, il DM 39/2019 - anche se relativo alla valutazione di progetti di perforazione e coltivazione - all'art. 3 riporta: “Con riguardo alla valutazione dell'impatto ambientale relativa ai progetti che prevedano la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione o la messa in coltivazione di giacimenti di idrocarburi, di cui ai punti 7 e 7.1 dell'Allegato II alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi procedimenti devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma

3, lettera b), e dal punto 5, lettera a, dell'allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tenendo conto, se pertinenti, degli obblighi di ripristino di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del medesimo decreto legislativo". Per le finalità di cui al comma precedente, "lo studio di impatto ambientale deve contenere uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo";

- ciò importa che in base a quanto richiesto dal novellato Codice dell' Ambiente e dal DM 39/2019, non vigente all'atto della redazione del SIA del 2014, ma vigente all'atto della richiesta di proroga, il progetto di *decommissioning* non appare avere il dovuto grado di approfondimento, né alcun aggiornamento relativo è riportato, pur trattandosi di un'importante variazione dell'impianto della VIA applicabile alla proroga, che è a tutti gli effetti un'estensione del progetto (cfr. Comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE) alle modifiche e all'estensione dei progetti di cui all'allegato I, punto 24, e all'allegato II, punto 13, lettera a), inclusi i principali concetti e principi ad esse correlati (2021/C 486/01);
- il quadro sismo-tettonico dell'area appare cambiato come rilevato dalla mappa del sito INGV del *Database of Individual Seismogenetic Sources* per cui l'area (San Pietro in Casale) ad oggi appare interessata anche dalla presenza della zona di subduzione ITSD002, pur profonda rispetto alla localizzazione del giacimento, zona nominata *Northern Apennines Arc* e associata a terremoti di magnitudo massima di 8.1 (<https://diss.ingv.it/diss330/sources.php?ITSD002>), questo anche alla luce dei recenti risultati riportati nell'articolo a cura di Valensise *et al.*, *Scientific Reports* 12:1827, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05732-8> (Figura 4, localizzazione area del progetto in relazione al ViDEPI project database, <https://www.videpi.com/videpi/videpi.asp>, relativo alla visibilità dei dati afferenti all'attività di esplorazione petrolifera in Italia);
- secondo il PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2011) l'area della concessione si trova in larga parte in zona non idonea (colore grigio) per le attività di coltivazione (Figura 5), come rilevabile dal webgis del sito dell'UNMIG.




Figura 4. Area di progetto inquadrata all'interno del ViDEPI project database.



Figura 5. PiTESAI. Aree idonee/non idonee per le attività di coltivazione.

<https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ec1b7e39dbb7446cad992b7d2cfb3286&extent=-1.3762,34.3882,31.0774,48.4506>

- la pratica di proroga in oggetto risulta consentita in quanto ricadente nel paragrafo 3.3 del PiTESAI (pagina 191), Casistica 2.A.II “Aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate alla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019, ed attualmente in corso di istruttoria” in quanto il procedimento amministrativo si trova ad “insistere sulle aree che sono state definite, nella c.d. situazione “ante operam”, come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, solo qualora nel permesso di ricerca che ha originato l’istanza di concessione siano stati effettuati pozzi esplorativi da cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell’iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento. Tali procedimenti saranno dichiarati in ‘aree idonee nella situazione post operam’ e proseguono secondo l’iter valutativo previsto dalla normativa vigente, comprensivo dell’espletamento della procedura di VIA ove già non effettuata, per il rispetto potenziale del criterio economico da ritenere applicabile nel PiTESAI perchè in linea con le necessità di cui al PNIEC, con la ripermetrazione d’ufficio di tutte le altre aree eventualmente richieste nell’istanza che non sono connesse all’eventuale sfruttamento del giacimento rinvenuto”.
- a tale proposito si fa presente che nel parere VAS 149/21 del 15/09/2021 (prot. CTVA 4679 del 15/09/2021) la proposta di ammettere la prosecuzione del procedimento qualora sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas > 150 MSmc (quantitativo di riserva certa) si basa sul presupposto che vi sia un pubblico interesse alla prosecuzione dell’iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento, in base al quale il criterio economico prevalga su quello ambientale. Tenendo conto di queste considerazioni, e al fine di considerare anche il criterio ambientale come parte fondamentale del processo valutativo, ed essendo passati dal DM 243 del 07/09/2016 ben 6 anni, appare necessario approfondire la valutazione già effettuata sull’invarianza delle condizioni delle differenti matrici ambientali con comparazioni anche di natura quantitativa, utilizzando dati di enti pubblici quali ARPAE e ISPRA deputati al monitoraggio del territorio.

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in
particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati**

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

in ordine al Parere Tecnico relativo al progetto “*Concessione di coltivazione Sant'Alberto. Progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir sito in San Pietro in Casale (BO)*” **parere positivo** di istanza di proroga per 42 mesi a far data dalla scadenza del decreto fatte salve le seguenti condizioni:

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Presentazione di un adeguato progetto di <i>decommissioning</i> ai sensi del DM 39/2019
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Emilia-Romagna

CONDIZIONE n. 2	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/gestionali
Oggetto della prescrizione	Relazione di approfondimento del contesto sismotettonico dell'areale alla luce delle variazioni individuate nel <i>Database of Individual Seismogenetic Source</i> e dei risultati riportati in Valensise <i>et al.</i> , 2022.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della fase di cantiere
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Emilia-Romagna

CONDIZIONE n. 3	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Precedente alla Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali/gestionali
Oggetto della prescrizione	In base a quanto disposto dal DM del 28 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (IS), con cui è stato approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), si chiede al Proponente di trasmettere una dichiarazione asseverata in cui si attesti l'esistenza di un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)
Enti coinvolti	MITE

CONDIZIONE n. 4	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Precedente alla Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Quadro Ambientale
Oggetto della prescrizione	Relazione di approfondimento della valutazione già effettuata sull'invarianza delle condizioni delle differenti matrici ambientali con comparazioni di natura quantitativa, utilizzando dati di enti pubblici quali ARPAE e ISPRA deputati al monitoraggio del territorio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Emilia-Romagna

CONDIZIONE n. 5	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Precedente alla Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Mitigazione e compensazione
Oggetto della prescrizione	<p>Mitigazione: inserire alberi ovunque possibile nel sito e integrarne la schermatura con una fascia boscata arboreo-arbustiva o altro elemento di ripristino ecologico (alberata tradizionale, piantata padana, zona umida...).</p> <p>Compensazioni: progettare e realizzare, con mantenimento nel tempo, interventi finalizzati alla realizzazione delle misure di conservazione attiva previste dal PdG del sito Natura 2000 IT4050024 SIC-ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella", in accordo e collaborazione con l'Ente Gestore, quali: i) controllo ed eradicazione delle specie vegetali e animali alloctone invasive negli habitat; ii) ripristino di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali prati, stagni, maceri, laghetti, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, alberi isolati, canneti, piantate, boschetti; iii) realizzazione di infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade in zone di particolare importanza per anfibi e rettili; iv) costruzione di passaggi per pesci che consentano di superare gli sbarramenti artificiali ed il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei per le migrazioni.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio della progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Emilia-Romagna - Ente gestore SIC/ZPS

Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli